



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario

-Referente Agenas: MARCO MACCARI

1) ANAGRAFICA

1.1 - Nome*

NAUSICAA

1.2 - Cognome*

ORLANDI

1.3 - Email*

presidente@chimicifisici.it

1.4 - Tipologia utente*

PROFESSIONISTI SANITARI ED ENTI RAPPRESENTATIVI DEGLI STESSI

1.5 - Amministrazione/ Ente/Società/Impresa di appartenenza

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

1.6 - Ruolo/funzionale del soggetto

PRESIDENTE

1.7 - Le osservazioni e/o proposte che verranno sottoposte alla Commissione nazionale per la formazione continua sono da ritenersi formulate per conto di:

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

2) DIRITTI ED OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

1.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:*

Stante il punto 1.2. del Manuale che pone l'obbligo di formazione continua a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario ovvero coincidente con la prima iscrizione all'Albo, si chiede che venga precisato che per i Chimici già iscritti al 05.06.2018 (data pubblicazione DM 23.03.2018) e per i Chimici e Fisici che si iscriveranno entro il 31.12.2018, visto il passaggio di quest'anno a professione sanitaria, ci sia l'obbligo formativo ECM e che decorrerà, per tutti, a partire dal 01.01.2019

Considerato che i Chimici hanno già svolto e stanno svolgendo fino al 31.12.2018 la formazione professionale continua ex DPR 137/12, si chiede che venga inserita un'apposita regolamentazione transitoria per i Chimici che preveda una conversione da CFP acquisiti ad ECM, nell'ottica di consentire all'iscritto, che ha assolto l'obbligo formativo da precedente regolamento, di poter usufruire del credito formativo maturato, sia per l'anno 2019 che per il successivo triennio come meglio descritto di seguito. Pertanto, una volta certificati dagli ordini territoriali i crediti (CFP) conseguiti per iscritto al 31.12.2018, gli stessi verranno trasmessi a COGEAPS in modo che chi ha svolto più formazione dell'obbligo formativo precedente, veda riconosciuta la stessa come riduzione degli obblighi formativi ECM per il 2019 e trienni successivi. (simulazione 1. Il dott Tizio al 31.12.2018 ha un credito CFP pari a 30, nel 2019 ha una riduzione di 30 ECM per cui un obbligo formativo residuo di 20 ECM; simulazione 2. Il dott Caio al 31.12.2018 ha un credito CFP > 50, gli vengono riconosciuti i 50 ECM per il 2019, ed i restanti per il triennio successivo.)

3) OBIETTIVI FORMATIVI E DOSSIER FORMATIVO

2.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:*

In riferimento al punto 2.1, si fa presente che è necessario integrare gli obiettivi formativi per Chimici e Fisici rispetto a quanto disponibile ad oggi. Si fa presente che sarà cura della Federazione trasmettere alla Commissione l'elenco delle attività per cui Chimici e Fisici erano già assoggettati all'obbligo di formazione continua ECM e quali sono invece gli ambiti professionali non strettamente sanitari che richiedono necessariamente un'integrazione agli obblighi formativi in modo da poter permettere a tutti i Chimici e Fisici iscritti di continuare ad effettuare formazione inerente alla propria attività tecnico professionale, sulla base dell'elenco delle attività principali svolte dal Chimico già segnalate nel documento presentato in occasione dell'audizione del 17 maggio 2018, prot. 696/18/FCF/fta del 11.05.2018 presso il comitato di presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

In riferimento al Dossier Formativo si rappresenta che non essendoci ancora obblighi formativi definiti per i Chimici e Fisici, ciò comporta una difficoltà per la Federazione o gli Ordini territoriali di predisporre un dossier di gruppo. Per tale motivo vi è la richiesta di riconoscimento della formazione CFP pregressa ed in corso svolta dai professionisti, e la necessità di poter usufruire della stessa nel 2019 e nel triennio successivo.

4) FORMAZIONE INDIVIDUALE



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

3.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:*

Rif. §3.1 per non limitare solo a sperimentazioni cliniche, si suggerisce di inserire il punto 3.1. a) 3 intitolato "sperimentazioni presso enti di ricerca pubblici e privati" al fine di contemplare tutte le attività di Chimico e Fisico (ad esempio è possibile sperimentare un pesticida presso l'università o ente di ricerca – tale sperimentazione ha effetti di tipo sanitario). Si chiede di inserire anche tutte quelle attività formative non erogate da provider, ma obbligatorie per il Chimico ed abilitanti. (ad esempio tecnico prevenzione incendi). Si fa riferimento a quanto già trasmesso in occasione dell'audizione del 17 maggio 2018, prot. 696/18/FCF/fta del 11.05.2018. La FNCF si riserva di trasmettere documento esaustivo, nel contempo chiede di apportare la seguente modifica "3.1. e) attività di formazione riconosciute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in quanto abilitanti e/o obbligatorie per lo svolgimento di talune attività professionali di Chimico"

Rif. §3.2 - Si chiede di inserire il §3.2.3 "sperimentazioni presso enti di ricerca pubblici e privati". Testo: "I professionisti sanitari che svolgono altre tipologie di sperimentazioni presso enti di ricerca pubblici e privati maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l'approvazione da parte della Federazione Nazionale e la presenza del professionista sanitario tra gli sperimentatori: 2 crediti per sperimentazione fino a sei mesi, 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi"

Rif. §3.3 Si ritiene che oltre ai corsi di laurea L-SNT1/2/3/4 e LM-SNT1/2/3/4 debbano essere inserite anche le classi di laurea di Chimico e Fisico come da tabelle DM 23.03.2018.

5) ESONERI ED ESENZIONI

4.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:*

Si chiede di inserire il riconoscimento dell'esonero anche per le scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" quali quelle dell'ultimo Decreto MIUR n. 716 del 16 settembre 2016 ed ulteriori scuole di specializzazioni in corso di definizione ai fini del riconoscimento per il professionista sanitario.

6) ALLEGATI

5.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:*

Allegati - Si richiede di prevedere un modello anche per la certificazione dei crediti CFP dei Chimici che verranno, in via transitoria, riconosciuti validi per il 2019 e il triennio successivo. In tutti gli allegati dove vi siano le tabelle D, per analogia con quanto riportato alla voce "biologo", al fine di includere tutti i professionisti ora sanitari di Chimici e Fisici, si chiede di modificare nella colonna disciplina della tabella D la voce "chimica analitica" con "chimica" e la voce "fisica sanitaria" con "fisica".

Allegato X - Si chiede di inserire il riconoscimento dell'esonero anche per le scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" quali quelle dell'ultimo Decreto MIUR n. 716 del 16 settembre 2016 ed ulteriori scuole di specializzazioni in corso di definizione ai fini del riconoscimento per il professionista sanitario.

Allegato XI - Si chiede di inserire nell'elenco dei casi di esonero anche le seguenti casistiche: donne vittime di violenza, aventi diritto in relazione alla L. 104/92, diritto allo studio (150 ore) ove la posizione non faccia maturare crediti formativi, contratti di apprendistato, quota parte corrispondente a periodo di prova relativo a contratti di assunzione qualora il periodo di prova stesso sia superiore ai 90 giorni.

7) CONSENSO

7.1 - Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito di AGENAS delle osservazioni e/o proposte formulate*

SI

7.1.1 - Nel caso di consenso parziale indicare le parti delle osservazioni e/o proposte che si richiede di non pubblicare*